



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N° LVI0026A26

DETERMINA N° 18/2026

CIG BA3F0483E7

CUP J82F26000040005

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONNESSI SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA, MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO DI DURATA QUADRIENNALE, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART.32 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE”– ID 2680

AVVISO N.2

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

CIG: BA3F0483E7

CUP: J82F26000040005



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

vista la Decisione di contrarre assunta al prot. n. **240** del **3.2.2026** con la quale è stata autorizzata l'indizione del presente Appalto Specifico per la stipula di un accordo quadro di lavori di manutenzione e connessi servizi professionali di ingegneria, mediante stipula di un contratto quadro di durata quadriennale, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ex art.32 del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione" – ID 2680, tramite il portale acquistinretepa.it – CIG **BA3F0483E7**

RISCONTRA

gli operatori economici che hanno avanzato le proprie istanze di chiarimento nell'ambito della procedura AS_6026525 entro i termini temporali ivi previsti e

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi - anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.

Il RUP
Ing. Giovanni Leone



Richiesta n.1:

Buongiorno.

In riferimento alla procedura si fa presente che nella lettera di invito è indicato il termine di presentazione del 20/02/2026. Nelle date riportate nella schermata è indicato il termine 12/03/2026. Inoltre, si chiede se vi sia un disciplinare di gara.

Chiarimento n.1:

I termini di presentazione dell'offerta sono stati posticipati al 12.3.2026 a causa di problemi tecnici di pubblicazione su SDAPA. E' stato a tal fine pubblicato un avviso ufficiale Piattaforma.

Come da Capitolato d'oneri di Appalto Specifico, le date da considerare utili per la partecipazione sono quelle che emergono a sistema e, quindi, vale come termine ultimo le ore 16.00 del 12.3.2026.

Richiesta n.2:

Spett.le Ente, con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito all'invito alla procedura di gara in oggetto. Dalla documentazione risulta che la categoria prevalente richiesta sia la OG11. Tuttavia, la scrivente impresa è in possesso della categoria OG1 e non della categoria OG11. Si chiede pertanto di voler cortesemente confermare se l'invito sia stato trasmesso per mero errore oppure se vi siano ulteriori elementi di cui non siamo a conoscenza. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Chiarimento n.2:

Le categorie SOA che hanno costituito oggetto di invito (che viene operato in automatico dalla piattaforma/Sistema in base alla vs. qualificazione/abilitazione sullo SDAPA) sono quelle di cui alla OG11, OG1 E OS30 come enucleate a pagina 7 del capitolato d'oneri. Si ricorda che, con il d.lgs. 36/2023, tutte le categorie previste dal bando/lettera di invito sono a qualificazione obbligatoria (da ultimo TAR Torino, 30.01.2026 n. 17). Laddove il concorrente non possiede e non si qualifichi in una o più SOA, gli è chiaramente inibita la partecipazione.

Richiesta n.3:

Spett.le ACI Informatica spa,

Ho ricevuto invito a partecipare alla presente procedura pur rappresentando uno studio di progettazione. Siamo comunque interessati a partecipare alla gara trattandosi di appalto integrato; chiedo pertanto se possiamo farlo in RTI con Imprese specializzate con le quali collaboriamo stabilmente e che sono già iscritte sul portale acquistinrete.

Chiarimento n.3:

Stante il Bando di abilitazione SDAPA al quale Codesto Operatore è abilitato, la partecipazione con altre imprese è certamente ammessa (anzi dovuta, visto che l'esecuzione dei lavori rappresenta l'oggetto



principale del contratto, unitamente alla residuale quota dei servizi professionali). Ma è obbligatorio concorrere unitamente ad operatori parimenti abilitati ed iscritti alla data del presente invito al medesimo SDAPA e per le categorie SOA richieste.

Non può concorrere, in altri termini, con un operatore esterno allo SDAPA Lavori.

Richiesta n.4:

Buongiorno, si richiede quale sia la cat. prevalente, avendo sia la OG 1 e OG11 dello stesso valore.

Chiarimento n.4:

Nel rappresentare che con il dlgs. 36/2023 **tutte** le categorie previste dal capitolato d'oneri/bando/lettera di invito sono a **qualificazione obbligatoria**, si segnala che l'identificazione di dettaglio tra categoria prevalente e non è riportata a pagina 7 del capitolato d'oneri.

La distinzione tra Prevalente e Scorporabile opera perché, nonostante l'obbligo di qualificazione per tutte le categorie (sopra i 150.000 € o se SIOS), la distinzione mantiene un senso logico-giuridico per tre ordini di motivi:

- **Identificazione del "Subappalto Necessario" (o Qualificante):** Se un operatore possiede la qualificazione nella sola categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, può partecipare alla gara **anche se privo delle qualificazioni nelle scorporabili**, a patto che dichiari in sede di offerta di volerle subappaltare a un'impresa qualificata. Senza la distinzione "prevalente/scorporabile", non sapremmo su quale categoria "poggiare" il requisito di partecipazione totale.
- **Limiti alla quota di esecuzione:** La categoria prevalente definisce l'oggetto principale dell'appalto. La distinzione serve a regolare le quote di esecuzione all'interno dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), dove i mandanti solitamente assumono le scorporabili.
- **Individuazione delle SIOS (Opere a struttura complessa):** Le categorie scorporabili che superano il 10% dell'importo totale e appartengono all'elenco dell'Allegato II.12 (le ex SIOS) mantengono regimi speciali (ad esempio, per quanto riguarda il divieto di avalimento "puro" o limiti più stringenti, laddove previsti dalla lex specialis).

Richiesta n.5:

Chiediamo se una impresa con qualificazione SOA in OG11 classifica V e OG 1 classifica VIII possa partecipare subappaltando per intero le lavorazioni della categoria OS30 (cd subappalto necessario).

Chiarimento n.5:

Nel rappresentare che con il dlgs. 36/2023 **tutte** le categorie previste dal capitolato d'oneri/bando/lettera di invito sono a **qualificazione obbligatoria**, si segnala che l'identificazione di dettaglio tra categoria prevalente e non è riportata a pagina 7 del capitolato d'oneri.

La distinzione tra Prevalente e Scorporabile è operata perché, nonostante l'obbligo di qualificazione per tutte le categorie (sopra i 150.000 € o se SIOS), la distinzione mantiene un senso logico-giuridico per tre ordini di motivi:



- **Identificazione del "Subappalto Necessario" (o Qualificante):** Se un operatore possiede la qualificazione nella sola categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, può partecipare alla gara **anche se privo delle qualificazioni nelle scorporabili**, a patto che dichiari in sede di offerta di volerle subappaltare a un'impresa qualificata. Senza la distinzione "prevalente/scorporabile", non sapremmo su quale categoria "poggiare" il requisito di partecipazione totale.
- **Limiti alla quota di esecuzione:** La categoria prevalente definisce l'oggetto principale dell'appalto. La distinzione serve a regolare le quote di esecuzione all'interno dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), dove i mandanti solitamente assumono le scorporabili.
- **Individuazione delle SIOS (Opere a struttura complessa):** Le categorie scorporabili che superano il 10% dell'importo totale e appartengono all'elenco dell'Allegato II.12 (le ex SIOS) mantengono regimi speciali (ad esempio, per quanto riguarda il divieto di avalimento "puro" o limiti più stringenti, laddove previsti dalla lex specialis).

Tanto premesso, è cura ed onere del concorrente valutare la migliore delle forme di partecipazione all'appalto specifico in parola in forza delle qualifiche possedute.

Richiesta n.6:

In caso di partecipazione di impresa che per il requisito della progettazione ricorra al Progettista indicato anche il progettista deve essere iscritto allo SDAPA?

Chiarimento n.6:

Operano le previsioni di cui al Bando Istitutivo SDAPA ed il suo capitolato d'oneri.

Impresa e professionista, ove partecipino in RTI, devono necessariamente essere abilitati ed iscritti al medesimo Bando SDAPA.

Richiesta n.7:

Al punto 17.2 del Capitolato d'oneri per l'appalto è previsto che l'operatore economico dichiari di "ESSERE ISCRITTO (DOMANDA COMPLETAMENTE ACCETTATA) NELL'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (WHITE LIS) ISTITUITO PRESSO LA PREFETTURA COMPETENTE". La scrivente impresa è iscritta alla White List dal 2019 con iscrizione annuale scaduta nel 2020, e risulta in fase di aggiornamento (i tempi delle Prefetture sono abbastanza lunghi) dopo aver manifestato l'interesse a permanere in elenco. Chiediamo se questa situazione sia validamente accettata per la partecipazione, grazie

Chiarimento n.7:

Sul punto operano le previsioni di giurisprudenza applicabile. Laddove il concorrente dimostri di aver tempestivamente avviato (e sollecitato/richiesto) l'iscrizione in parola, la sua partecipazione non può che essere ammessa.



Richiesta n.8:

Buongiorno,

in quanto società di ingegneria si chiede se sia possibile partecipare in qualità di progettisti indicati dall'impresa e se sia necessario possedere i requisiti in ognuna delle seguenti categorie oppure solo in una di esse:

- impianti elettrici e speciali: IA.04;*
- opere elettriche: IB.08-IB.11;*
- sistemi informativi: T.01;*
- sistemi e reti di telecomunicazione: T.02*

Chiarimento n.8:

Spett.le Operatore,

per la partecipazione **in RTI con l'impresa** esecutrice dei lavori, operano le previsioni di cui al Bando Istitutivo SDAPA ovvero è necessario che contemporaneamente impresa e progettisti indicati siano abilitati ed iscritti al medesimo Bando SDAPA Lavori.

In riferimento al secondo vostro quesito, si segnala che al p.to 7.1.3 del capitolato d'onori di AS, in merito ai requisiti di capacità tecnica professionale dei progettisti, è contemplato nelle due tabelle presenti sub colonna "Categorie e opere ID" la dicitura "**singolarmente o cumulativamente nelle seguenti categorie:**". E' quindi possibile comprovare il possesso dei requisiti di fatturato richiesti in una o più delle categorie varie indicate nelle tabelle ex DM 17.6.2016.

Richiesta n.9:

Spett.le Stazione Appaltante,

con la presente siamo a richiedere:

- la Certificazione ISO 14001 può essere equiparata alla Certificazione EMAS richiesta nel punteggio tecnico?*
- si chiede conferma che la partecipazione in ATI è ammessa solo ed esclusivamente con imprese invitate a loro volta alla presente procedura.*

Chiarimento n.9:

Spett.le Operatore,

- con riferimento alla prima domanda, la risposta è negativa: vale al più il contrario ovvero che la EMAS (più ampia) "assorba" la 14001.
 - con riferimento alla seconda domanda, si conferma che stanti le Regole del Bando Istitutivo SDAPA di Consip SpA cui Codesto Operatore ha aderito, la partecipazione in RTI deve necessariamente effettuarsi tramite imprese a loro volta abilitatesi ed iscritte al Bando SDAPA Lavori in parola e quindi invitate.
-

Richiesta n.10:

Buongiorno,

non esiste un disciplinare tecnico ed una specifica dei luoghi dove si svolgeranno i lavori?



Chiarimento n.10:

Le informazioni richieste sono rintracciabili dalla lettura della relazione tecnica allegata al Progetto Tecnico ex art. 41. Larga parte delle prestazioni saranno ragionevolmente svolte entro Roma Capitale, ma l'accordo è libero e accessibile per qualsiasi altra pubblica Stazione Appaltante che voglia aderirvi, senza limitazioni territoriali di dettaglio.

Richiesta n.11:

Si richiede la possibilità di partecipare con impresa non ufficialmente invitata, essendo noi solo progettisti.

Chiarimento n.11:

Stante le previsioni del Bando Istitutivo SDAPA cui Codesto Operatore si è abilitato, non è onere (o più correttamente è esplicitamente fatto divieto) della stazione appaltante procedere nel verso di cui al vostro chiarimento.

Richiesta n.12:

Spett.le Stazione Appaltante,

con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione un chiarimento in merito alla procedura avente oggetto: "APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA SPA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONNESSI SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO DI DURATA QUADRIENNALE NEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ID 2680".

Abbiamo rilevato che gli importi indicati per la categoria OG11 e per la categoria OG1 risultano essere identici. Pertanto, siamo cortesemente a chiedere conferma che la categoria prevalente sia effettivamente la OG11. Precisiamo che la scrivente impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III-BIS, nonché di attestazione per la categoria OG1 classifica VIII, ed è stata invitata a presentare la propria offerta alla procedura.

La presente richiesta è formulata al fine di verificare la possibilità di partecipazione alla procedura. Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e ringraziamo anticipatamente per la disponibilità.

Chiarimento n.12:

Nel rappresentare che con il dlgs. 36/2023 **tutte** le categorie previste dal capitolato d'oneri/bando/lettera di invito sono a **qualificazione obbligatoria**, si segnala che l'identificazione di dettaglio tra categoria prevalente e non prevalente è riportata a pagina 7 del capitolato d'oneri.

La distinzione tra Prevalente e Scorporabile è operata in quanto, nonostante l'obbligo di qualificazione per tutte le categorie (sopra i 150.000 € o se SIOS), la distinzione mantiene un senso logico-giuridico per almeno tre ordini di motivi:

- **Identificazione del "Subappalto Necessario" (o Qualificante):** Se un operatore possiede la qualificazione nella sola categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, può partecipare alla gara **anche se privo delle qualificazioni nelle scorporabili**, a patto che dichiari in sede di offerta di volerle



subappaltare a un'impresa qualificata. Senza la distinzione "prevalente/scorporabile", non sapremmo su quale categoria "poggiare" il requisito di partecipazione totale.

- **Limiti alla quota di esecuzione:** La categoria prevalente definisce l'oggetto principale dell'appalto. La distinzione serve a regolare le quote di esecuzione all'interno dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), dove i mandanti solitamente assumono le scorporabili.
- **Individuazione delle SIOS (Opere a struttura complessa):** Le categorie scorporabili che superano il 10% dell'importo totale e appartengono all'elenco dell'Allegato II.12 (le ex SIOS) mantengono regimi speciali (ad esempio, per quanto riguarda il divieto di avvalimento "puro" o limiti più stringenti, laddove previsti dalla lex specialis).

Tanto premesso, è cura ed onere del concorrente valutare la migliore delle forme di partecipazione all'appalto specifico in parola in forza delle qualifiche possedute.

Richiesta n.13:

In riferimento al punteggio tabellare del punto B.2 (altro sistema conforme alle linee guida inail) chiediamo se il possesso del Modello organizzativo che esonera dalla responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001) soddisfi tale criterio.

Chiarimento n.13:

Ferma restando la specifica natura, articolazione e previsione di cui al MOG aziendale adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (che non può essere valutato in questa sede), si conferma che il possesso di un modello II "Sistema di Gestione" può essere **formalizzato** in vari modi:

- adottando lo standard **SGSL UNI EN ISO 45001:2018** (prima BS OHSAS 18001:2007, ritirata);
- il **SGSL Linee Guida UNI-INAIL**
- **Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008.**

Tanto premesso, il D.lgs. 81/2008, all'art. 30, comma 1, definisce il Modello di Organizzazione e di Gestione **idoneo** ad avere efficacia esimente dalla **Responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01**. Per l'azienda risulta quindi cruciale l'adozione di un SGSL, posto che da esso deriva, letteralmente (cosa che ancora non può dirsi per il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001), l'esimente dalla responsabilità amministrativa di cui all'art. 25 septies, D.lgs. 231/01. Dall'adozione del SGSL, sua efficace attuazione e mantenimento, deriva anche l'automatica e reiterabile concessione della **riduzione del Premio INAIL, Modello OT23** (fino al 28%). Nel caso di specie, quindi, si conferma che ove l'impresa possieda un ulteriore SGSL conforme alle Linee Guida INAIL (oltre al possesso della "sola" certificazione 45001), esso contribuirà al punteggio premiale in discorso.

Richiesta n.14:

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alle modalità di partecipazione. La scrivente è una società di ingegneria abilitata alla categoria 1584 – Servizi di ingegneria e architettura. Si



chiede se sia possibile partecipare esclusivamente per la componente relativa ai servizi, oppure se sia necessario partecipare con un operatore economico abilitato anche alla categoria 1623 – Lavori di manutenzione impianti ed edilizia.

Si chiede, inoltre, di indicare dove sia possibile reperire il disciplinare di gara, considerato che in piattaforma risulta disponibile unicamente il sunto della Lettera di invito.

Chiarimento n.14:

Spett.le Operatore,

in riferimento alla prima domanda posta, si comunica che Codesto Operatore non potrà partecipare al presente Appalto Specifico in forma autonoma (ovvero come sola società di ingegneria). L'oggetto del contratto ricercato è, infatti, *lavori e annessi servizi professionali*. Occorre, quindi, che il "concorrente" assolvà e copra a tutti i CPV inviati in gara, partecipando anche in forme aggregate ma pur sempre tra operatori abilitati e iscritti allo stesso SDAPA.

Con riguardo alla seconda questione posta, si invita a prendere visione del documento denominato "Capitolato d'oneri di Appalto Specifico", ovvero il documento che assolve al ruolo di "Disciplinare di gara" nelle procedure di Appalto Specifico indette a valersi su Sistemi Dinamici.

Richiesta n.15:

Il requisito del criterio tabellare B.2 può essere soddisfatto dal possesso della SA8000?

Chiarimento n.15:

Spett.le Operatore,

in relazione alla questione posta, si comunica che il possesso della SA8000 in forma autonoma non consente l'attribuzione di altro Sistema conforme alle Linee Guida Inail.

Il possesso di un modello Il "**Sistema di Gestione**" **ulteriore rispetto alla sola 45001** può essere **formalizzato** in vari modi tra cui, ad esempio:

- il possesso di un SGSL aziendale conforme alle Linee Guida UNI-INAIL;
- Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008.

Tanto può essere riscontrato dal MOG ex dlgs. 231/2001 dell'azienda.

Richiesta n.16:

Buongiorno,

la scrivente società è in possesso di Modello 231 che include una specifica Parte Speciale G dedicata ai reati di salute e sicurezza sul lavoro e ne identifica l'ambito di operatività nel settore edile e impiantistico. Si può considerare coperto il punto in oggetto allegando la relativa documentazione?

La scrivente è anche in possesso di certificato di sistema di gestione (ESG). Può essere presentato per coprire il punto E2, anche se non ci occuperemo direttamente della progettazione?



Chiarimento n.16:

Ferma restando la specifica natura, articolazione e previsione di cui al MOG aziendale adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (che non può essere valutato in questa sede), si conferma che il possesso di un modello II "**Sistema di Gestione**" può essere **formalizzato** in vari modi:

- adottando lo standard **SGSL UNI EN ISO 45001:2018** (prima BS OHSAS 18001:2007, ritirata);
- il **SGSL Linee Guida UNI-INAIL**
- **Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008.**

Tanto premesso, il D.lgs. 81/2008, all'art. 30, comma 1, definisce il Modello di Organizzazione e di Gestione **idoneo** ad avere efficacia esimente dalla **Responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01**. Per l'azienda risulta quindi cruciale l'adozione di un SGSL, posto che da esso deriva, letteralmente (cosa che ancora non può dirsi per il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001), l'esimente dalla responsabilità amministrativa di cui all'art. 25 septies, D.lgs. 231/01. Dall'adozione del SGSL, sua efficace attuazione e mantenimento, deriva anche l'automatica e reiterabile concessione della **riduzione del Premio INAIL, Modello OT23** (fino al 28%). Nel caso di specie, quindi, si conferma che ove l'impresa possieda un ulteriore SGSL conforme alle Linee Guida INAIL (oltre al possesso della "sola" certificazione 45001), esso contribuirà al punteggio premiale in discorso.

Con riguardo alla seconda questione posta, i requisiti premiali di cui alla sezione E della tabella attributiva dei punteggi dell'offerta tecnica, afferiscono ai "progettisti" ovvero trattasi di specificazioni che devono essere necessariamente (ove possedute) dichiarate e comprovate dai professionisti/società di ingegneria che si occuperanno della componente "servizi" relativa alla categoria merceologica Servizi Professionali di cui al Bando istitutivo SDAPA.

Richiesta n.17:

Buongiorno,

con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede cortese chiarimento in merito a quanto previsto al paragrafo "Altre cause di esclusione" del Disciplinare di gara, ove è stabilito che:

"Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dal presente appalto specifico, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede."

Si rappresenta che la scrivente Impresa non risulta iscritta alla White List in quanto non svolge direttamente lavorazioni rientranti tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

A tal riguardo, si chiede di confermare se sia consentita la partecipazione alla procedura dichiarando che, in caso di aggiudicazione, le lavorazioni eventualmente rientranti tra quelle soggette all'obbligo di iscrizione alla White List saranno integralmente subappaltate ad Impresa regolarmente iscritta nel suddetto elenco, ai sensi della normativa vigente.

Resta inteso che il subappaltatore sarà in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di gara.



Chiarimento n.17:

In riscontro al quesito formulato, si precisa quanto segue.

Il requisito dell'iscrizione alla cosiddetta *White List* di cui al paragrafo 7.1.1 del Capitolato d'Oneri, in conformità alla consolidata giurisprudenza amministrativa e alla normativa vigente (art. 1, co. 52 e 53, L. 190/2012), è strettamente connesso all'effettivo svolgimento delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Pur essendo previsto che i contratti esecutivi discendenti dal presente Accordo Quadro includeranno certamente lavorazioni rientranti in tali categorie, si conferma che è ammessa la partecipazione di operatori economici non iscritti alla *White List* in quanto non esercenti direttamente le suddette attività, a **condizione tassativa** che l'operatore economico, come nel caso proposto nel quesito, attivi l'istituto del subappalto in capo ad operatore idoneo.

Pertanto, il concorrente dovrà produrre in sede di gara (all'interno della Busta Amministrativa) una specifica dichiarazione integrativa con la quale:

1. Dichiarare di non svolgere e di non eseguire direttamente alcuna delle prestazioni "sensibili" previste dalla L. 190/2012;
2. Si vincoli, in caso di aggiudicazione, a subappaltare integralmente (al 100%) tali lavorazioni a imprese terze che siano regolarmente iscritte nella *White List* della Prefettura competente.

Si rammenta in ogni caso quanto disposto dal paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri, secondo cui il subappaltatore dovrà garantire il possesso dei requisiti generali, ivi inclusa l'iscrizione in *White List* ai fini antimafia, essendo espressamente vietato il subappalto in favore di operatori non in possesso di tale requisito.

Richiesta n.18:

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere se è possibile partecipare alla procedura di gara in costituendo RTI, composto da un'impresa invitata alla procedura e una non invitata.

Chiarimento n.18:

Spett.le Operatore,

in ossequio alle previsioni generali del Bando istitutivo SDAPA Lavori di cui al presente Appalto Specifico, la risposta è negativa: tutti i componenti della compagine raggruppanda devono essere abilitati ed iscritti al medesimo Sistema Dinamico.

Richiesta n.19:

Premesso che la scrivente impresa è stata invitata alla procedura di cui in oggetto, con la presente, ai fini della corretta partecipazione, formula i seguenti quesiti:

- 1)** *Considerato che la scrivente non è in possesso, singolarmente, di tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara, si chiede se sia possibile costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI/ATI) con un operatore economico che non risulta tra i soggetti formalmente invitati alla procedura.*
- 2)** *In caso di risposta affermativa al quesito che precede, si chiede se sia ammessa la seguente composizione*



del costituendo RTI, con ripartizione delle categorie e delle relative quote di qualificazione ed esecuzione:

Importo complessivo lavori: € 7.800.000,00

- **Categoria OG11** – € 3.000.000,00 (38,46%)
 - Mandataria (EBM S.r.l.): € 1.239.600,00 (41,32%)
 - Mandante: € 1.760.400,00 (58,68%)
- **Categoria OG1** – € 3.000.000,00 (38,46%)
 - Mandataria (EBM S.r.l.): € 2.200.000,00 (73,33%)
 - Mandante: € 800.000,00 (26,67%)
- **Categoria OS30** – € 1.800.000,00 (23,08%)
 - Mandataria (EBM S.r.l.): € 1.200.000,00 (66,67%)
 - Mandante: € 600.000,00 (33,33%)

Totale complessivo RTI:

- Mandataria (EBM S.r.l.): € 4.639.600,00 (59,482%)
- Mandante: € 3.160.400,00 (40,518%)

Si chiede conferma che tale articolazione sia conforme alle previsioni di gara e alla normativa vigente in materia di qualificazione e partecipazione in RTI.

3) Qualora non fosse ammessa la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con operatori economici non invitati alla procedura, si chiede se la scrivente possa partecipare singolarmente ricorrendo al subappalto qualificante al fine di coprire la parte di requisito mancante nella categoria **OG11.**

In particolare, si chiede se sia consentito:

- partecipare in possesso della categoria **OG1 classifica V OG11 classifica III OS30 classifica IV;**
- dichiarare il subappalto qualificante per la quota di categoria **OG11 non posseduta (€ 1.760.400);**

Chiarimento n.19:

Spett.le Operatore,

In riferimento ai quesiti formulati, si rappresenta quanto segue, in stretta aderenza alla normativa vigente (D.Lgs. 36/2023) e alla *lex specialis* di gara:

Risposta al Quesito 1: L'esito è negativo. Non è consentita la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con operatori economici che non risultino formalmente ammessi e invitati alla presente procedura. Il paragrafo 6 del Capitolato d'Oneri dispone in modo tassativo che "tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI [...] devono, a pena di esclusione dall'AS, essere state ammesse, e pertanto invitate, anche disgiuntamente al complesso delle categorie oggetto dell'AS, al momento di invio dell'invito del presente AS".

Risposta al Quesito 2: Il presente quesito si ritiene **assorbito** dall'esito negativo del Quesito 1.

Risposta al Quesito 3: L'esito è negativo. Il concorrente che partecipa in forma singola non può ricorrere all'istituto del "subappalto necessario" (o qualificante) per colmare la parziale carenza del requisito di qualificazione SOA nella **Categoria Prevalente**. Come indicato nella "Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto" (paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri), la categoria OG11 è individuata quale Categoria



Prevalente ("P") per un importo di € 3.000.000,00, richiedendo obbligatoriamente la qualificazione nella classifica IV BIS. Ai sensi della disciplina codicistica vigente (D.Lgs. 36/2023, All. II.12), il subappalto necessario consente all'operatore economico – che sia però qualificato nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto – di esternalizzare le lavorazioni relative a categorie *scorporabili* a qualificazione obbligatoria delle quali risulti sprovvisto. Tale istituto non è normativamente ammissibile per integrare un deficit di qualificazione nella categoria *prevalente*.

Richiesta n.20:

Buongiorno,

con riferimento al paragrafo 7.1.3. del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire se per le ID opere riportate congiuntamente sulla medesima riga (es. IA.01 - IA.02; SO.3 - SO.4; IB.08 - IB.11), il requisito debba essere posseduto per ciascuna categoria ID indicata oppure se sia sufficiente aver svolto servizi in una sola delle ID, fermo restando il raggiungimento dell'importo minimo richiesto.

A titolo esemplativo, si chiede se per IA.01-IA.02 sia necessario aver svolto servizi in entrambi le categorie o se sia sufficiente una sola delle due.

Chiarimento n.20:

Spett.le Operatore,

recitano testualmente le tabelle di pagina 14 del Capitolato d'oneri di AS:

"Singolarmente o cumulativamente nelle seguenti categorie:"

Se ne desume che è sufficiente comprovare i requisiti richiesti in una o più delle categorie elencate. Chiaramente non concorrono al requisito richiesto eventuali categorie ultronee rispetto a quelle riportate nelle tabelle.

IL RUP

Ing. Giovanni Leone